



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0059/TFNSD-2024-2025  
Registro procedimenti n. 0057/TFNSD/2024-2025

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)  
Valentino Fedeli - Componente  
Roberto Pellegrini - Componente  
Francesca Paola Rinaldi - Componente  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5680/1086pf23-24/GC/GR/ff del 4 settembre 2024 nei confronti del sig. William Melzani, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 5680/1086pf23-24/GC/GR/ff del 4 settembre 2024 nei confronti del sig. William Melzani, all'epoca dei fatti dirigente della società Molassana Boero A.S.D., per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. PAOLO BENEDETTI, sebbene squalificato giusta decisione 0157/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare depositata in data 23 febbraio 2024, l'ingresso sul terreno di gioco e lo svolgimento da parte dello stesso dell'attività di conduzione tecnica della squadra femminile Under 10 della società Molassana Boero in occasione delle gare relative al "2° Torneo Flora" – Categoria Under 10 Calcio Femminile – organizzato in data 1° aprile 2024 dalla società A.S.D. Praese 1945, e del torneo di Calcio femminile di carattere nazionale denominato "49° Torneo Angelo Rosso" organizzato dalla società U.S.D. Angelo Baiardo in data 1° maggio 2024 e del torneo "2° Maratona dello zucchini – pulcini femminile" organizzato dall'A.S.D. Polisportiva Airone 2021 in data 18 maggio 2024;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1 delle NOIF nonché dagli artt. 16 e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, a partire dal 23 febbraio 2024 e fino alla fine del campionato femminile Under 12, girone B, e del campionato femminile Under 15, girone A, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. l'attività di allenatore delle squadre della società Molassana Boero A.S.D. partecipanti ai predetti campionati, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento unitamente al sig. Paolo BENEDETTI, quanto delle gare del campionato femminile Under 12, girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. disputate nelle date del 24 febbraio 2024, del 2 marzo 2024 e del 9 marzo 2024 e delle gare del campionato femminile Under 15, girone A, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. disputate nelle date del 25 febbraio 2024, del 10 marzo 2024, del 17 marzo 2024, del 7 aprile 2024, del 14 aprile 2024, del 21 aprile 2024, del 27 aprile 2024, del 5 maggio 2024, del 16 maggio 2024 e del 19 maggio 2024.

#### L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. William Melzani hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Alessandro Calcagno in rappresentanza del sig. William Melzani, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. William Melzani la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.

IL RELATORE  
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 24 settembre 2024.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai